CAMERA DEI DEPUTATI N. 3082-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **SPINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 24 luglio 1985 (Stampato n. 1272)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCÀLFARO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA

(SPADOLINI)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ

(DEGAN)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 25 luglio 1985

Ratifica ed esecuzione del I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977

Presentata alla Presidenza il 15 novembre 1985

ONOREVOLI COLLEGHI ! — I due protocolli addizionali alle convenzioni di Ginevra del 1949 sul diritto umanitario applicabili, rispettivamente, ai « conflitti armati internazionali » e a quelli « non internazionali » che sono al nostro esame, rientrano tra le intese volte ad umanizzare la guerra ed a ridurne la brutalità.

In particolare i protocolli in esame sono addizionali alle convenzioni di Ginevra per:

a) il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati appartenenti alle forze armate terrestri;

b) il miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati e naufraghi appartenenti a forze armate sul mare;

c) il trattamento dei prigionieri di guerra;

d) la protezione dei civili in tempo di guerra.

Il I protocollo estende le norme tradizionali riguardanti il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni civili con particolare attenzione agli attacchi indiscriminati con bombardamenti, e proibisce che si utilizzino movimenti di popolazioni civili per porre al riparo da attacchi gli obiettivi militari. Viene anche proibita la rappresaglia contro le popolazioni civili, la distruzione di derrate alimentari, raccolti, bestiame, riserve d'acqua potabile. Una speciale protezione è per le dighe e centrali nucleari per evitare che un attacco contro di esse possa provocare perdite gravi alla popolazione civile.

Misure precauzionali vengono previste per risparmiare la popolazione e beni civili durante operazioni militari; sono proibiti attacchi contro località non difese, dichiarate tali dalle competenti autorità di una delle parti del conflitto.

Un importante capitolo del protocollo è dedicato alla protezione civile, intesa come assolvimento di compiti umanitari durante ostilità e calamità; la sezione II del protocollo riguarda il soccorso alle popolazioni, comprese quelle dei territori occupati, e la protezione del personale che partecipa alle azioni di soccorso.

La sezione III contiene disposizioni assolute di carattere umanitario, in particolare a favore delle donne e dei ragazzi e prevede misure di protezione per i giornalisti.

Al protocollo sono allegate disposizioni per la identificazione del personale sanitario e religioso, di quello addetto alla protezione civile, dei giornalisti, che operino in missioni pericolose.

Il II protocollo applica le disposizioni contenute nel I a tutti i conflitti armati non internazionali cui non sono equiparate le situazioni di tensione interna; sono insomma le lotte di liberazione dei vari Paesi, gli atti di guerriglia.

Il II protocollo prevede l'estensione di un trattamento umanitario a tutte indistintamente le persone coinvolte in siffatti conflitti, la cura dei malati, feriti e naufraghi, nonché – analogamente al I protocollo – la protezione dei civili, dai pericoli derivanti dalle operazioni militari.

Il Governo italiano all'atto di deposito della ratifica, intende presentare talune

dichiarazioni interpretative, la più importante delle quali concerne il fatto che il primo dei protocolli riguarda esclusivamente le armi convenzionali; l'interpretazione limitativa appare opportuna, giacché quando si parla di armi nucleari muta lo stesso concetto di guerra al quale si sovrappone quello della distruzione.

La Commissione affari esteri all'unanimità raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica dei protocolli in esame.

SPINI, *Relatore.*

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il I protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e il II protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali, con atto finale, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
Piena ed intera esecuzione è data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto rispettivamente all'articolo 95 del I protocollo e dall'articolo 23 del II protocollo.	*Identico.*
ART. 3.	ART. 3.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.	*Identico.*